

"Imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 tramite dichiarazione sostitutiva sottoscritta in data ___/___/___, con applicazione di marca da bollo per €. ___"

PROT N. ___ / ___

ADOPERA S.R.L.

SCRITTURA PRIVATA

APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E PRONTO INTERVENTO TRAMITE ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. – CODICE CIG _____.

Al fine di determinare la data certa dell'atto, lo stesso viene sottoscritto digitalmente dai contraenti apponendo la marcatura temporale; la data dell'ultima sottoscrizione digitale in ordine cronologico - come attestata dalla marcatura temporale - costituirà la data dell'atto.

FRA

ADOPERA PATRIMONIO E INVESTIMENTI CASALECCHIO DI RENO

S.R.L. (ADOPERA S.R.L.) con sede legale in Via dei Mille n. 9 – 40033, Casalecchio di Reno (Bo) - C.F. e P. I.V.A. 02780831208 - PEC: adoperasrl@legalmail.it,

rappresentato dal Dott. **MARCO CASTELLANI**, nato a Forlì (FC) il 29/08/1976,

C.F. CSTMRC29M76D704W, nella qualità di Amministratore Unico (Provvedimento sindacale di nomina di cui al P.G. n. 11215 del 12/04/2022), domiciliato per la carica presso la sede societaria di seguito nel presente atto denominata “Stazione Ap-

paltante”;

E

- Impresa _____ con sede legale in

_____ Via _____ - C.A.P. _____

– C.F. e Partita I.V.A. _____ – PEC: _____ -

rappresentata dal Legale Rappresentante Sig. _____ na-

to a _____ il _____ C.F. _____, do-

"Imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 tramite dichiarazione sostitutiva sottoscritta in data ___/___/___, con applicazione di marca da bollo per €. ___"

miciliato per la carica presso la sede della società, di seguito nel presente atto denominata "Appaltatore",

PREMESSO

- che con determina del Direttore Tecnico Edifici del ___/___/___ sono stati approvati gli elaborati propedeutici alla stipulazione di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art 54 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., per l'esecuzione di "lavori di manutenzione degli edifici ed il pronto intervento" della durata di 4 (quattro) anni;

- che con determinazione del Direttore Tecnico Edifici del ___/___/___ o con la medesima determinazione veniva indetta la procedura aperta, ai sensi dell'art 54 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., per l'individuazione, tramite il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del medesimo decreto, del soggetto con cui sottoscrivere l'Accordo Quadro in questione;

- che, a seguito di detta procedura, effettuata ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. tramite la piattaforma telematica della Regione Emilia Romagna "SATER" è stato aggiudicato l'Accordo Quadro all'Operatore Economico _____ con sede in _____ C.F./P.IVA _____;

- che con determinazione del ___/___/___, è stata formalizzata l'aggiudicazione e quindi si può dare esecuzione all'Accordo Quadro;

- eventuali riferimenti al PNRR.

TUTTO CIÒ PREMESSO le parti convengono e stipulano quanto segue:

- che non risultano altre situazioni ostative alla stipula di contratti con pubbliche amministrazioni/società pubbliche, come risulta dalle visure presso il casellario informatico di cui all'art. 213 c. 10 D.Lgs. n. 59/2016, acquisite agli atti;

- che le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lettera a), del D.Lgs n. 50/16 e s.m.i. sono state effettuate in data _____;

"Imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 tramite dichiarazione sostitutiva sottoscritta in data __/__/__, con applicazione di marca da bollo per €. ____"

(eventuale a seconda di quanto verificatosi in gara) - che la/le comunicazione/i di

cui all'art. 29, comma 2 / 76, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. agli operatori esclusi è stata/e effettuata/e in data _____;

(il seguente comma, sostituisce i commi precedenti relativi alle comunicazioni quando è stata presentata una sola offerta e non sono stati presentati ricorsi contro il bando di gara):

- che il "termine dilatorio" di cui all'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, non si applica al presente contratto in quanto, a seguito della pubblicazione del bando, è stata presentata una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando stesso;

- che il DURC relativo all'Aggiudicatario è regolare ed è stato acquisito tramite il sistema Durc On Line con scadenza il _____;

- che ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i., è stata richiesta l'informazione antimafia nei confronti dell'Appaltatore, mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica, ed è pervenuta informazione antimafia liberatoria rilasciata, prot. n. _____ del __/__/__;

- che le restanti certificazioni per la verifica dei requisiti di ordine generale ex art 80 del D.Lgs n. 50/2016, sono state acquisite tramite sistema FVOE (prot. n. _____ del __/__/__) e depositate agli atti per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, sono ancora in corso di validità;

- che l'Appaltatore e l'Amministratore firmatari del presente contratto hanno sottoscritto una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conservata agli atti della pratica, nella quale dichiarano che alla data di stipula del presente contratto, non hanno ricevuto notizia e/o notificazione di ricorsi avverso l'aggiudicazione e/o altri atti relativi alla procedura di affidamento in oggetto;

"Imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 tramite dichiarazione sostitutiva sottoscritta in data __/__/__, con applicazione di marca da bollo per €. ____"

- che a carico dell'Appaltatore non risultano situazioni ostative alla stipula di con-

tratti con pubbliche amministrazioni/società pubbliche, come risulta dalla visura

presso il casellario informatico dell'ANAC, acquisita agli atti;

- che l'avviso sul risultato della procedura di affidamento del presente Accordo Qua-

dro è stato pubblicato sulla sui siti istituzionali dei Comuni Soci nonché sul sito di

Adopera S.r.l. in data __/__/__;

- che ai fini dell'interpretazione ed esecuzione del presente Accordo Quadro vengo-

no stabilite e condivise le seguenti definizioni:

Codice: il Codice dei contratti pubblici D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

Regolamento: il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione emanato con il

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. per quanto ancora in vigore;

Capitolato generale d'appalto: d.M. 145/2000 per quanto ancora in vigore;

Contratti applicativi: successivi contratti affidati all'interno del presente Accordo

Quadro;

Capitolato d'Oneri: capitolato posto a base di gara per l'aggiudicazione dell'Accordo

Quadro;

Capitolato Speciale d'Appalto: capitolato speciale specifico e/o clausole contrattuali

relativi ai successivi contratti applicativi

Aggiudicatario: aggiudicatario della procedura di Accordo Quadro con cui si sotto-

scrive il presente accordo:

Appaltatore: aggiudicatario dell'Accordo Quadro dal momento in cui gli viene asse-

gnato un contratto applicativo con riferimento a ciascun contratto applicativo.

TUTTO CIO' PREMESSO le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

"Imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 tramite dichiarazione sostitutiva sottoscritta in data ___/___/___, con applicazione di marca da bollo per €. ___"

Adopera S.r.l. a mezzo come sopra, aggiudica all'Impresa _____,

che accetta, l'Accordo Quadro per l'esecuzione di "lavori di manutenzione degli edifici ed il pronto intervento" della durata di anni 4 (quattro). L'Accordo Quadro viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato d'Oneri e dagli altri elaborati del progetto, allegati al presente atto che l'aggiudicatario dichiara di conoscere e di accettare.

[EVENTUALE – in caso di aggiudicatario RTI]

Il raggruppamento aggiudicatario ha costituito, come richiesto dal disciplinare di gara, ai sensi dell'art. 45, co. 3 del D.Lgs n. 50/2016, la Società _____ [...]

Anche ai fini dell'articolo 3, co. 5, della L. n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) attribuito dall'ANAC al presente Accordo Quadro è il seguente: _____;

b) ciascun contratto applicativo avrà un suo codice unico di progetto (CUP) ed un suo CIG comunicati all'appaltatore al momento dell'affidamento del contratto applicativo stesso.

L'oggetto del presente contratto è integrato dai contenuti dell'offerta tecnica, presentata in sede di gara dall'aggiudicatario. L'appaltatore sarà vincolato nell'esecuzione delle prestazioni che saranno oggetto dei vari contratti applicativi a quanto offerto, dichiarato e proposto ed assunto a base per le valutazioni e le attribuzioni dei punteggi correlati agli elementi e sub-elementi da parte della preposta commissione giudicatrice - nella propria offerta tecnica.

ART. 2 - AMMONTARE DEL CONTRATTO

L'ammontare massimo delle prestazioni richiedibili con successivi contratti applicativi durante la vigenza del presente accordo (inteso come sommatoria degli importi

"Imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 tramite dichiarazione sostitutiva sottoscritta in data ___/___/___, con applicazione di marca da bollo per €. ___"

contrattuali dei contratti applicativi stessi) è pari ad Euro _____

oltre ad Iva di legge.

Con la sottoscrizione del presente accordo l'Aggiudicatario si impegna ad assumere i lavori che successivamente e progressivamente saranno richiesti da Adopera S.r.l. ai sensi dell'accordo stesso entro quattro anni dalla sottoscrizione ed entro il tetto di spesa sopra indicato.

L'Aggiudicatario non avrà nulla da pretendere in relazione al presente Accordo Quadro fino a che Adopera S.r.l. non darà luogo ai contratti applicativi.

Il presente Accordo Quadro non determina pertanto alcun obbligo in capo ad Adopera S.r.l. ma unicamente l'obbligo, nel caso in cui la Società si determini a contrarre, di applicare al futuro/i contratto/i applicativo/i le condizioni contrattuali predefinite nell'Accordo Quadro stesso.

Le prestazioni di cui ai successivi contratti applicativi non sono pertanto predeterminate nel numero ma saranno individuate da Adopera S.r.l. nel corso dell'Accordo Quadro.

ART. 3 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'art. 2 del capitolato generale d'appalto d.M. n. 145/2000, l'Aggiudicatario elegge il proprio domicilio legale per ciascuno dei contratti applicativi in _____ (luogo nel quale ha sede l'ufficio di Direzione Lavori di ciascun contratto applicativo).

I pagamenti a favore dell'Appaltatore, relativi ai singoli contratti applicativi, saranno effettuati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato indicato al successivo comma.

I pagamenti ai sensi dell'art. 3, co. 1 e 7, della legge 136/2010, saranno effettuati

"Imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 tramite dichiarazione sostitutiva sottoscritta in data __/__/__, con applicazione di marca da bollo per €. ____"

mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN

_____, ovvero su altro conto bancario o postale comunica-

to alla Stazione Appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad o-

perare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.

Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, se l'aggiudicatario non

conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto

pubblico e deposito presso la Stazione Appaltante, a persona fornita dei requisiti d'i-

doneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei

lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo

rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata di cia-

scun contratto applicativo, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La Stazione

Appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante

dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di

cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla

Stazione Appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI

ART. 4 - DURATA DELL'ACCORDO

Il presente accordo ha durata di anni quattro dalla sottoscrizione del medesimo, sca-

drà pertanto il __/__/_____.

L'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni richiestegli con affidamento di

singolo contratto applicativo entro i termini che verranno specificati nel contratto

stesso.

I corrispettivi pattuiti per i singoli contratti applicativi saranno validi sino alla data di

completamento dei lavori oggetto degli stessi anche se la loro durata dovesse supera-

"Imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 tramite dichiarazione sostitutiva sottoscritta in data ___/___/___, con applicazione di marca da bollo per €. ___"

re il termine di validità sopra indicato riferito all'Accordo Quadro. Qualora un contratto applicativo prevedesse un termine eccedente la scadenza dell'Accordo Quadro, quest'ultima dovrà intendersi prorogata per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste, senza che l'Aggiudicatario/appaltatore possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.

ART. 5 – CAUZIONI

L'Aggiudicatario ha costituito cauzione provvisoria che, ai sensi dell'art. 19 del Capitolato d'Oneri, è mantenuta in essere per tutta la durata dell'accordo a garanzia del rispetto degli obblighi assunti dall'impresa _____ così come meglio descritti nel Capitolato d'Oneri. Detta cauzione pari ad € _____ mediante fidejussione bancaria/assicurativa _____ rilasciata in data _____ dalla _____ agenzia di _____ polizza n. _____ potrà essere parzialmente svincolata al termine di ogni anno di vigenza dell'Accordo Quadro così come previsto dal citato art. _____ del Capitolato d'Oneri.

Per ciascuno contratto applicativo affidato all'interno del presente Accordo Quadro l'appaltatore dovrà presentare specifica cauzione definitiva nel rispetto di quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

La cauzione definitiva garantisce tutte le obbligazioni derivanti dal singolo contratto applicativo, il risarcimento dei danni conseguenti e il rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il diritto ad un'azione di risarcimento per il maggior danno.

La Stazione Appaltante può valersi delle cauzioni per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e/o contratti collettivi che prevedono forme di tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti nei cantieri connessi al presen-

"Imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 tramite dichiarazione sostitutiva sottoscritta in data ___/___/___, con applicazione di marca da bollo per €. ___"

te Accordo Quadro.

In caso di parziale utilizzo delle cauzioni per le finalità a cui sono preposte, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di richiedere all'aggiudicatario/appaltatore la reintegrazione della cauzione.

Sarà inoltre a carico dell'appaltatore la presentazione delle fidejussioni da prestare a garanzia dei pagamenti delle rate di saldo per ciascun contratto applicativo, così come previsto dall'art. 19 del Capitolato d'Oneri.

ART. 6 - ASSICURAZIONI

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti l'appaltatore relativamente a ciascun contratto applicativo, assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

Le polizze assicurative relativamente a ciascun contratto applicativo devono prevedere le seguenti ipotesi di rischio con le correlate coperture assicurative:

a) Partita 1 – Opere (Sezione A, art.1, dello Schema tipo 2.3 del DM 12 marzo 2004, n.123) Rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati: la somma assicurata deve essere non inferiore all'importo del contratto applicativo al lordo dell'IVA;

b) Partita 2 – Opere preesistenti (Sezione A, art.1, dello Schema tipo 2.3 del DM 12 marzo 2004, n.123): la somma assicurata sarà quantificata in ciascun capitolato speciale relativamente ai singoli contratti applicativi tra i 50.000,00 ed i 150.000,00 euro;

c) Partita 3 – Demolizione e sgombero (Sezione A, art.1, dello Schema tipo 2.3 del DM 12 marzo 2004, n.123): la somma assicurata sarà quantificata in ciascun capitolato speciale relativamente ai singoli contratti applicativi tra i 10.000,00 ed i

"Imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 tramite dichiarazione sostitutiva sottoscritta in data __/__/__, con applicazione di marca da bollo per €. ____"

50.000,00 euro;

d) RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI CAUSATI A TERZI (Sezione B, dello Schema tipo 2.3 del DM 12 marzo 2004, n.123): la somma assicurata deve essere non inferiore a Euro 500.000,00, con un limite previsto per ogni sinistro pari a Euro 500.000,00.

Le polizze assicurative relativamente a ciascun contratto applicativo prestate dall'appaltatore coprono, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici comunque presenti in cantiere.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato.

ART. 7 – AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI APPLICATIVI ED ESECUZIONE DEI LAVORI

Durante la vigenza del presente Accordo Quadro sarà facoltà di Adopera S.r.l., senza che l'Aggiudicatario possa vantare diritti alcuno, affidare l'esecuzione di opere, dalla stessa progettate nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato d'Oneri, all'Aggiudicatario stesso con la modalità del contratto applicativo del presente Accordo Quadro.

E' facoltà di Adopera S.r.l. procedere ad affidamenti contemporanei in favore dell'Aggiudicatario di una pluralità di contratti applicativi, resta in capo all'Aggiudicatario l'onere della gestione contemporanea di più cantieri garantendo per ciascuno di essi il rispetto delle condizioni di cui al Capitolato d'Oneri e di quanto offerto per l'aggiudicazione del presente accordo. Nessuna eccezione o richiesta di indennizzo potrà essere avanzata dall'Aggiudicatario/appaltatore per la contemporaneità di più cantieri.

"Imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 tramite dichiarazione sostitutiva sottoscritta in data ___/___/___, con applicazione di marca da bollo per €. ___"

Le parti si danno reciprocamente atto che l'affidamento dei singoli contratti applica-

tivi avverrà secondo le modalità e tempistiche di cui all'art. 10 del Capitolato

d'Oneri.

L'impresa appaltatrice dovrà presentare per ciascun contratto applicativo il Piano

Operativo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori e si impegna, inoltre, ad

eseguire i lavori con l'osservanza piena e incondizionata di tutte le norme, condizio-

ni e modalità contenute nei documenti di progetto e contrattuali ed a rispettare le

prescrizioni contenute nel D.Lgs n. 81/2008.

Salvo quanto previsto dal presente accordo e dai documenti contrattuali dei singoli

contratti applicativi, l'esecuzione dei lavori è disciplinata dal D.Lgs n. 50/2016, dal

d.P.R. n. 207/2010, dal capitolato generale d'appalto dei Lavori Pubblici approvato

con d.M. n. 145/2000 per quanto applicabile al quale è conferito valore contrattuale,

ed in subordine dalle disposizioni del codice civile. Per tutta la durata dell'Accordo

Quadro, i progetti ed i contratti applicativi, saranno regolati dalle norme e disposi-

zioni vigenti al momento dell'affidamento.

ART. 8 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CORRELATE

PENALI

Richiamato e confermato quanto previsto dall'art. 31 del Capitolato d'Oneri,

l'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del contratto applicativo, in seguito a

consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla pre-

detta stipula, previa convocazione dell'Appaltatore.

E' facoltà di Adopera S.r.l. procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, an-

che nelle more della stipula del contratto applicativo, ai sensi dell'art. 32, co. 8 del

Codice dei contratti; se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'in-

teresse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di

"Imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 tramite dichiarazione sostitutiva sottoscritta in data ___/___/___, con applicazione di marca da bollo per €. ___"

finanziamenti comunitari o di altri Enti; la D.L. provvede in via d'urgenza su auto-

rizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustifica-

no l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Il termine per l'ultimazione dei lavori sarà stabilito per ciascun affidamento in giorni

naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere relati-

ve a ciascun contratto applicativo, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo

nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei la-

vori è applicata una penale pari all'1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille)

dell'importo contrattuale.

La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al co. 1 e con le modalità

previste dal Capitolato d'Oneri, trova applicazione anche in caso di ritardo

nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel

rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori,

in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non

può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la Stazione Ap-

paltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore e conseguentemente risol-

vere anche il presente Accordo Quadro in danno dell'aggiudicatario.

ART. 9 - SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI.

Durante l'esecuzione dei lavori oggetto di successivi contratti applicativi, è ammessa

la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condi-

zioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impedi-

scono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessi-

tà di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti

dall'articolo 106 del Codice dei contratti.

"Imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 tramite dichiarazione sostitutiva sottoscritta in data ___/___/___, con applicazione di marca da bollo per €. ___"

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

Alle sospensioni dei lavori previste dal Capitolato d'Oneri (art. 33) come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del precedente periodo.

ART. 10 - PENALITA' LEGATE ALL' INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI ASSUNTI

L'aggiudicatario del presente Accordo Quadro si obbliga a dare piena attuazione a quanto desunto dai documenti contrattuali di cui all'art. 7 e a quanto sarà previsto negli specifici progetti relativi a contratti applicativi del presente accordo. Richiamato quanto previsto dall'art. 35 del Capitolato d'Oneri vengono individuate le seguenti

"Imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 tramite dichiarazione sostitutiva sottoscritta in data ___/___/___, con applicazione di marca da bollo per €. ___"

penali:

1. Penali relative alla esecuzione di ciascun contratto applicativo:

a) penali per mancato rispetto del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori (pari all'uno per mille dell'importo del contratto per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo). La penale trova applicazione anche in caso di ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL e nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;

b) mancata osservanza di ciascuno degli impegni assunti con l'offerta tecnica (pari all'1 per mille dell'importo del contratto applicativo per ciascuna carenza contestata);

c) mancato rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza (D.Lgs n.81/2008) (€ 100 per ogni giorno di ritardo per ciascuna non conformità non regolarizzata nei termini indicati dal Coordinatore della sicurezza o dal Responsabile dei lavori);

2. Penali relative alla corretta applicazione dell'Accordo Quadro ed in specifico € 200,00 al giorno per ogni giorno di ritardo nell'attività di cui ai precedenti artt. 7 e 8 che l'Aggiudicatario deve porre in essere per l'assunzione e l'avvio dei lavori di cui ai contratti applicativi affidatigli.

ART. 11 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Aggiudicatario per ciascun contratto applicativo affidato all'interno del presente Accordo Quadro si impegna rispettare quanto previsto dai capitolati speciali specifici ed in particolare quanto previsto al Titolo II CAPO XII – Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore del Capitolato d'Oneri allegato materialmente al presente atto, oltre a quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del

"Imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 tramite dichiarazione sostitutiva sottoscritta in data ___/___/___, con applicazione di marca da bollo per €. ___"

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Inoltre l'Aggiudicatario è vincolato ad eseguire le prestazioni oggetto di ciascun contratto applicativo coerentemente a quanto offerto ed indicato nell'offerta tecnica presentata in sede di gara per la sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

Il contraente con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto e di ciascun successivo contratto applicativo, si impegna ai sensi dell'art. 2, all'osservanza delle disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e:

- dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Casalecchio di Reno, approvato dalla Giunta Comunale e pubblicato sul sito internet istituzionale: www.comune.casalecchio.bo.it, nella sezione "Amministrazione trasparente";

- dal Codice di Comportamento del Comune di Monte San Pietro approvato dalla Giunta Comunale e pubblicato sul sito internet istituzionale: www.comune.montsanpietro.bo.it nella sezione "Amministrazione trasparente";

- dal Codice di Comportamento e il Patto di Integrità di Adopera S.r.l. approvati con determina dell'Amministratore Unico e pubblicato sul sito della società: www.adoperasrl.it nella sezione "Società trasparente";

La grave violazione degli obblighi di cui al Codice di Comportamento può costituire causa di risoluzione del presente contratto.

ART. 12 – DISPOSIZIONI COMUNI AI CONTRATTI APPLICATIVI RELATIVAMENTE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto di ciascuno specifico appalto applicativo, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia.

"Imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 tramite dichiarazione sostitutiva sottoscritta in data ___/___/___, con applicazione di marca da bollo per €. ___"

Si rinvia espressamente a quanto previsto dal Titolo II Capo III del Capitolato

d'Oneri ed alle norme tecniche specifiche di ciascun progetto oggetto di successivi contratti applicativi.

Come previsto dal Titolo II Capo VII del Capitolato d'Oneri, l'esecuzione dei lavori di ciascun contratto applicativo avverrà nelle tempistiche e modalità previste in progetto e nel rispetto di quanto disciplinato dal DPR 207/2010 per quanto applicabile.

ART.13 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI

Per le prestazioni previste nel presente Accordo Quadro e nei relativi contratti applicativi non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Inserire eventuali indicazioni su variazione prezzi al momento della sottoscrizione.

ART. 14 - VARIAZIONI AI PROGETTI

Qualora, durante l'esecuzione dei lavori oggetto di successivi contratti applicativi, la Stazione Appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, co. 8, del d.P.R. n. 207 del 2010.

L'elenco prezzi unitari, come eventualmente integrato ai sensi dell'art. 52 del Capitolato d'Oneri vincolante per la valutazione di eventuali varianti addizioni o detrazioni in corso d'opera qualora ammissibili ai sensi dell'art. 106 del Codice contratti.

Le parti si danno reciprocamente atto che in caso di varianti suppletive l'appaltatore è tenuto da integrare la cauzione definitiva e la polizza assicurativa di cui ai prece-

"Imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 tramite dichiarazione sostitutiva sottoscritta in data ___/___/___, con applicazione di marca da bollo per €. ___"

denti art. 5 e 6 producendo le rispettive schede tecniche previste dal d.M. 12/3/2004

n. 123 con le modalità richieste dalla Stazione Appaltante.

ART.15 - PAGAMENTI IN ACCONTO – PAGAMENTI A SALDO.

Richiamato quanto previsto agli artt. 39, 40, 41 e 42 del Capitolato d'Oneri il pagamento delle prestazioni rese sarà effettuato separatamente per ciascun contratto applicativo secondo quanto dettagliatamente previsto (nel rispetto degli articoli del Capitolato d'Oneri sopra citati) da ciascun Capitolato Speciale d'Appalto.

Per i contratti applicativi discendenti dal presente Accordo Quadro, ai sensi di quanto previsto dall'art 35, co. 18, del Codice dei contratti, se richiesta è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al ___% (_____ per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.

Per l'esecuzione dei lavori di ciascun contratto applicativo sarà corrisposto l'importo maturato così come previsto dagli articoli 39, 40, 41 e 42 del Capitolato d'Oneri.

Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell'Appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione di uno stato di avanzamento intermedio e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo definito per ciascuno Stato di Avanzamento Lavori dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza dei contratti applicativi sarà effettuato, dopo l'ultimazione dei

"Imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 tramite dichiarazione sostitutiva sottoscritta in data ___/___/___, con applicazione di marca da bollo per €. ___"

lavori e la redazione del conto finale, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di

collaudo/Certificato di Regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accetta-

zione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fi-

deiusoria, ai sensi dell'articolo 103, co. 6, del Codice dei contratti, dello stesso im-

porto aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non in-

feriore a 26 (ventisei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

In ottemperanza all'articolo 3 della L. n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei su-

bappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che ese-

guono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono

avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso

dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui

all'articolo 3

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP comunicato per ciascun contratto

applicativo;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 del-

la L. n. 136 del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di ri-

soluzione del contratto applicativo e quindi del presente Accordo Quadro alle condi-

zioni del Capitolato d'oneri;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate

nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle im-

prese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di ciascun contratto applicativo; in

assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

"Imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 tramite dichiarazione sostitutiva sottoscritta in data ___/___/___, con applicazione di marca da bollo per €. ___"

Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo

percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

ART. 16 - REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA MANUTENZIONE PER OGNI CONTRATTO APPLICATIVO

Come previsto all'art. 63 del Capitolato d'Oneri in via generale, relativamente ad ogni contratto applicativo, qualora non diversamente disciplinato dallo specifico Capitolato Speciale d'Appalto, ai sensi dell'art. 102 co. 8 del Codice dei contratti si procederà con emissione del collaudo/certificato di regolare esecuzione entro i termini stabiliti dalla normativa vigente dall'ultimazione dei lavori. Detto Certificato ha carattere provvisorio e deve essere confermato dal responsabile del procedimento.

Il certificato di cui al periodo precedente assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato all'emissione del certificato di collaudo /Certificato di Regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo/Certificato di Regolare esecuzione; resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

ART. 17 – CESSIONE DEL CREDITO

"Imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 tramite dichiarazione sostitutiva sottoscritta in data ___/___/___, con applicazione di marca da bollo per €. ___"

La cessione dei crediti vantati nei confronti di Adopera S.r.l. a titolo di corrispettivo

di eventuali contratti applicativi può essere effettuata dall'aggiudicatario a banche o

intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui

oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autentica-

ta e deve essere notificata ad Adopera S.r.l. La cessione del credito da corrispettivo

di appalto è efficace ed opponibile ad Adopera S.r.l. qualora questa non la rifiuti con

comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla

notifica di cui sopra.

In ogni caso, Adopera S.r.l. ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni op-

ponibili al cedente in base al contratto di appalto. Trova applicazione l'art 106, co. 13

del D.Lgs n. 50/2016.

ART. 18 - SUBAPPALTO

IN CASO DI DIVIETO DI SUBAPPALTO PER MANCATA INDICAZIONE

DELLO STESSO IN SEDE DI OFFERTA

Relativamente ai contratti applicativi di cui al presente Accordo Quadro è vietata

ogni ipotesi di affidamento in subappalto di opere e/o lavorazioni connesse

all'esecuzione delle opere dedotte in contratto in quanto l'aggiudicatario non ha di-

chiarato in sede di gara la volontà in tal senso (art 105, co. 4 lett c) del D.Lgs n.

50/2016 e s.m.i.).

IN OGNI ALTRO CASO: Il subappalto o il cottimo delle opere appaltate con succes-

sivi contratti applicativi è ammesso alle condizioni e nei limiti stabiliti dalle disposi-

zioni di cui all'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016. In caso di inosservanza, ferme restando

le sanzioni penali, Adopera S.r.l. potrà dichiarare immediatamente risolto il contratto

applicativo ed incamerare la cauzione definitiva prestata per lo stesso oltre a risolve-

"Imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 tramite dichiarazione sostitutiva sottoscritta in data ___/___/___, con applicazione di marca da bollo per €. ___"

re conseguentemente il presente Accordo Quadro, salvo sempre il risarcimento per ulteriori danni.

L'impresa è tenuta ad osservare le norme di cui agli articoli 21 e 22 della legge 13/09/1982 n. 646 e s.m.i. e norme connesse.

La Stazione Appaltante, a norma dell'art. 3, co. 9 della L. n. 136/2010, verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori di cui al presente atto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/10. L'appaltatore si impegna a fare rispettare quanto disposto all'art. 5 della L. n. 136/10 in capo a ciascun subappaltatore operante in cantiere a seguito di regolare autorizzazione da parte della Stazione Appaltante.

In caso di inosservanza, ferme restando le sanzioni penali, l'Amministrazione potrà dichiarare immediatamente risolto il contratto applicativo ed incamerare la cauzione definitiva prestata per lo stesso oltre a risolvere conseguentemente il presente Accordo Quadro, salvo sempre il risarcimento per ulteriori danni.

L'impresa è tenuta ad osservare le norme di cui agli articoli 21 e 22 della legge 13/09/1982 n. 646 e norme connesse.

La Stazione Appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e pertanto l'appaltatore è tenuto a presentare, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative a pagamenti che esso stesso abbia effettuato nei confronti dei subappaltatori/cottimisti.

Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 105, co. 13, del Codice, la Stazione Appaltante debba effettuare il pagamento diretto al subappaltatore si concorda quanto segue:

- l'appaltatore ed il/i subappaltatore/i emetteranno distinte fatture ciascuno per la

"Imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 tramite dichiarazione sostitutiva sottoscritta in data ___/___/___, con applicazione di marca da bollo per €. ___"

quota parte dell'importo del certificato di pagamento di propria competenza, la

somma di tali fatture dovrà necessariamente corrispondere all'importo del certificato di pagamento;

- l'appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, unitamente alla trasmissione delle fatture di cui sopra, una proposta motivata di pagamento, controfirmata anche dal subappaltatore, nella quale si attesti che, in relazione ai lavori subappaltati, non sono insorte fra loro controversie o contestazioni e che il subappaltatore, fino alla data di maturazione del S.A.L., ha eseguito le prestazioni subappaltate conformemente al progetto esecutivo ed al contratto di subappalto e che l'importo da pagare al subappaltatore – corrispondente alla fattura da questi emessa – è coerente con le modalità di determinazione dei corrispettivi previsti nel contratto di subappalto.

- nel caso in cui si verifichi un contenzioso fra l'appaltatore ed il subappaltatore con conseguente mancata trasmissione della dichiarazione di cui sopra firmata da entrambi, la Stazione Appaltante può sospendere i pagamenti per un tempo congruo ad effettuare gli opportuni approfondimenti senza che ciò determini l'applicazione di interessi di mora. Nel caso in cui l'appaltatore ed il subappaltatore non trovino un accordo, la Stazione Appaltante sarà liberata pagando a ciascuno la quota parte che risulterà dalla contabilità dei lavori su specifica indicazione del direttore dei lavori

ART. 19 – RISOLUZIONE DI CONTRATTO APPLICATIVO E DELL'ACCORDO QUADRO

Qualora nei confronti dell'aggiudicatario/appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del D.Lgs n. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del Comune, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti, comunque interessati ai lavori, nonché

"Imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 tramite dichiarazione sostitutiva sottoscritta in data ___/___/___, con applicazione di marca da bollo per €. ___"

per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto applicativo/dei contratti applicativi in corso al momento del verificarsi dell'evento. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

In presenza di comportamenti dell'appaltatore che concretino grave inadempimento rispetto alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, ivi comprese le ipotesi di cui al Titolo II Capo XII del Capitolato d'Oneri, su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante e per essa il dirigente competente, su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto applicativo.

Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento. Sulla

"Imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 tramite dichiarazione sostitutiva sottoscritta in data ___/___/___, con applicazione di marca da bollo per €. ___"

base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante,

su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto applicativo.

Adopera S.r.l. ha inoltre facoltà di risolvere il contratto applicativo con le forme di cui al comma 2, nei seguenti casi:

- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

- proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, co. 1, lett. e), del D.Lgs n. 81/2008;

- perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento, la sussistenza di cause di esclusione dalle procedure di affidamento di lavori ricavabili dal casellario informatico ANAC, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Il responsabile del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal direttore dei lavori.

In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori. In tale caso si definiscono e quantificano i maggiori oneri per il rinnovo della procedura di affidamento dell'Accordo Quadro.

Qualora sia disposta la risoluzione in danno dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016 Adopera S.r.l. si soddisfa sulla cauzione definitiva per l'eventuale

"Imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 tramite dichiarazione sostitutiva sottoscritta in data __/__/__, con applicazione di marca da bollo per €. ____"

maggior spesa sostenuta per il completamento dell'opera comprese le spese di procedura che si sono profilate necessarie. Nel caso in cui si proceda alla risoluzione dell'Accordo Quadro Adopera S.r.l. escute la cauzione provvisoria di cui al precedente art. 5, co. 1. In tale circostanza il RUP provvede alla tempestiva escussione delle cauzioni predette che resta in disponibilità ad Adopera S.r.l. fino alla determinazione conclusiva dei lavori già eseguiti ed accettati ed alla eventuale ripetizione delle procedure di gara.

L'aggiudicatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni subiti da Adopera S.r.l.

Le parti si danno altresì reciprocamente atto che nel caso in cui sussistano plausibili ragioni il presente Accordo Quadro può essere sciolto ai sensi dell'art. 1372 del Codice Civile.

Costituisce inoltre clausola risolutiva espressa ai sensi e per effetto dell'art. 1456 del codice civile il mancato adempimento dell'obbligazione dell'impresa appaltatrice prevista dall'art. 6, penultimo comma del presente accordo, relativo alla produzione della polizza assicurativa di cui all'art.125 del d.P.R. n. 207/10, nei termini stabiliti al co. 4 dello stesso articolo.

In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando Adopera S.r.l. comunica all'impresa appaltatrice che intende avvalersi di questa clausola risolutiva.

ART. 20 – RECESSO DAL CONTRATTO APPLICATIVO E VALUTAZIONE DEL DECIMO

Adopera S.r.l. ha il diritto di recedere da un contratto applicativo in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso

"Imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 tramite dichiarazione sostitutiva sottoscritta in data ___/___/___, con applicazione di marca da bollo per €. ___"

d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione

all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore ai venti giorni, decorsi i quali

Adopera S.r.l. prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

I materiali il cui valore è riconosciuto da Adopera S.r.l. a norma del comma 1 sono

soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione del

preavviso di cui al precedente comma.

Adopera S.r.l. può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in

tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corri-

sponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato

nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il

costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scio-

gliamento del contratto.

L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati

dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione

della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effet-

tuato d'ufficio ed a sue spese.

ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese di questo atto, e dei successivi contratti applicativi sono a carico

dell'aggiudicatario del presente Accordo Quadro/impresa appaltatrice, che espres-

samente le assume.

In considerazione dell'indeterminatezza del valore economico dell'Accordo Quadro

al momento della sua stipula i diritti di segreteria verranno versati dall'aggiudicatario

ad Adopera S.r.l. con cadenza annuale in ragione degli importi dei contratti applica-

tivi affidati nell'anno di riferimento, tenendo conto degli importi già versati nell'anno

"Imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 tramite dichiarazione sostitutiva sottoscritta in data ___/___/___, con applicazione di marca da bollo per €. ___"

precedente ed applicando l'aliquota, di cui alla tabella D della legge n. 604/1962, pari

al valore complessivo.

ART. 22 - REGISTRAZIONE

Il presente atto, posto che le prestazioni oggetto dei successivi contratti applicativi

saranno soggette ad Iva, sarà registrabile in caso d'uso in misura fissa, ai sensi del

combinato disposto degli artt. 5 e 40 del d.P.R. 26.4.1986 n.131.

L'imposta di bollo è assolta mediante sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva di

bollo allegata al presente atto.

ART. 23 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie relative al presente Accordo Quadro ed ai successivi contratti

applicativi che non possano essere composte in via amministrativa o extragiudiziale

ai sensi degli artt. 205 e 208 del D.Lgs n. 50/2016, saranno devolute alla competente

autorità giudiziaria, ed in particolare: per le controversie spettanti alla cognizione

dell'autorità giudiziaria ordinaria sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Bolo-

gna; per le controversie spettanti alla giurisdizione amministrativa sarà competente

invece, in via esclusiva, il T.A.R. per l'Emilia Romagna sede di Bologna.

ART. 24 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.

1. Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti,

anche se non materialmente allegati, che vengono sottoscritti con firma digitale, con-

testualmente al contratto stesso: il Capitolato d'Oneri, _____, in copia per

immagine su supporto informatico dei rispettivi originali analogici posti a base di ga-

ra, tutti in copia informatica dei rispettivi originali analogici posti a base di gara, la

cui conformità all'originale è attestata, ai sensi dell'art. 23-ter, comma 3, del D.Lgs

n. 82/2005 e s.m.i. e dell'art. 10 del d.P.C.M. 13.11.2014, dal _____, nonché

la dichiarazione relativa all'offerta Tecnica in copia per immagine su supporto in-

"Imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 tramite dichiarazione sostitutiva sottoscritta in data ___/___/___, con applicazione di marca da bollo per €. ___"

formatico dei rispettivi originali analogici prodotti dall'appaltatore in sede di offerta,

la cui conformità ai rispettivi originali analogici è espressamente riconosciuta dalle parti.

2. Formano, inoltre, parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti analogici che, previa sottoscrizione delle parti, vengono inseriti in apposita "cartella contenitore" conservate agli atti del Servizio Gare di Adopera S.r.l.

Cartella contenitore - documenti relativi alla disciplina del rapporto contrattuale contenente:

- copia semplice dell'offerta tecnica presentata dal RTI aggiudicatario in sede di offerta, il cui originale è conservato presso il Servizio Edifici, composta dalla Relazione Tecnica suddivisa nei paragrafi corrispondenti ai criteri/sub criteri di valutazione;

- copia semplice della polizza fideiussoria n. _____ rilasciata da _____ relativa alla cauzione provvisoria presentata in sede di gara che, ai sensi di quanto previsto dall'art. _____ del Capitolato d'Oneri, viene mantenuta in essere per tutta la durata del presente Accordo Quadro, _____, il cui originale sarà conservato agli atti del Servizio Edifici, _____;

- copia semplice degli elaborati di progetto "Relazione Tecnica" e "Capitolato d'Oneri".

ARTICOLO 25 - SISTEMA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE (C.D. WHISTLEBLOWING) E CLAUSOLA DI INCOMPATIBILITÀ SUCCESSIVA (C.D. PANTOUFLAGE) PER APPALTI DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI.

1. Adopera S.r.l. nell'ambito delle attività ed iniziative svolte per la prevenzione ed il contrasto alla corruzione e per la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazio-

"Imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 tramite dichiarazione sostitutiva sottoscritta in data ___/___/___, con applicazione di marca da bollo per €. ___"

ne delle misure di prevenzione previste dal Piano Triennale di Prevenzione della

Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2021-2023, approvato con determina

dell'AU, ha individuato nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della

Trasparenza, il soggetto destinatario delle segnalazioni anche da parte di collaborato-

ri di imprese fornitrici di beni, servizi e lavori che intendano denunciare un illecito o

un'irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della propria attività

lavorativa.

2. Ai sensi e per gli effetti della L. 179/2017 con la sottoscrizione del presente con-

tratto, l'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della procedura contenente tutte

le indicazioni necessarie per l'inoltro di tali segnalazioni nonché dell'esistenza della

piattaforma on-line per la gestione del "Whistleblowing" di Adopera S.r.l., accessibi-

le dal sito della Società.

3. Ai sensi del co. 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs n. 165/2001 (c.d. "Testo Unico del

Pubblico Impiego"), introdotto dall' articolo 1, comma 42 della L. 190/2012 (attività

successiva alla cessazione del rapporto di lavoro "cd. divieto di pantouflage o revol-

ving doors"), l'Appaltatore dichiara inoltre che non ha concluso contratti di lavoro

subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi, nel triennio suc-

cessivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ad ex dipendenti che hanno esercitato

nell'ultimo triennio di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto di Adopera

S.r.l. e dei Comuni Soci o convenzionati nei confronti dell'impresa stessa.

L'Appaltatore dichiara, infine, di essere consapevole che, ai sensi del predetto art.

53, co.16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescri-

zioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o confe-

riti di trattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'ob-

bligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

"Imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 tramite dichiarazione sostitutiva sottoscritta in data ___/___/___, con applicazione di marca da bollo per €. ___"

ARTICOLO 26 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR).

2. Il titolare del trattamento dei dati è il Adopera S.r.l.; relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, "Designato" per il suddetto trattamento è il Dott. Marco Castellani nella qualità di Amministratore Unico di Adopera S.r.l.

ARTICOLO 27 - REGISTRAZIONE CONTRATTO MODALITÀ E SPESE RELATIVE

1. Sono a carico dell'appaltatore le spese di bollo.

2. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti possono richiedere l'eventuale registrazione in caso d'uso in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati ad Iva.

3. L'imposta di bollo viene assolta mediante pagamento di bollo con dichiarazione sostitutiva nella misura forfettaria di €. _____.

ARTICOLO 28 - CONTRATTO IN FORMATO DIGITALE

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato in modalità elettronica conformemente a quanto disposto dall'art. 32, co. 14, del D.Lgs n. 50/2016. Le parti lo approvano e lo sottoscrivono con modalità di firma digitale, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, valida alla data odierna.

PER L'IMPRESA - IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Sig. _____)

PER ADOPERA S.R.L. - L'AMMINISTRATORE UNICO:

(Dott. _____)